

## BILANCIO

---

### ***La valutazione delle poste monetarie in valuta***

di **Federica Furlani**

Un'operazione in **valuta estera** è una qualunque operazione di acquisto/vendita di beni o servizi, di ricevimento o erogazione di un finanziamento, di acquisto di un bene strumentale, etc. effettuata in una **valuta diversa dall'euro**.

Le operazioni in valuta vanno rilevate inizialmente sulla base del cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta, ovvero in base al **tasso di cambio a pronti** (rapporto tra euro e valuta estera) **alla data dell'operazione**.

L'oscillazione dei tassi che fisiologicamente si verifica tra il momento in cui un'operazione in valuta estera è effettuata e il momento della sua regolazione finanziaria (incasso o pagamento), genera **utili o perdite su cambio realizzati**.

Per quelle poste derivanti da operazioni in valuta che sono invece **ancora in essere alla data di chiusura del bilancio**, non essendo state regolate, sorge un problema di valutazione che farà eventualmente emergere **utile o perdite su cambi "non realizzati"**.

L'[articolo 2426, n. 8-bis, cod. civ.](#) prevede un trattamento differenziato a seconda che si tratti di:

- **poste monetarie**, ovvero attività e passività che comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare, a date future, importi di denaro in valuta determinati o determinabili (crediti e debiti, disponibilità liquide, ratei attivi e passivi, titoli di debito, fondi per rischi ed oneri);
- e **poste non monetarie**, ovvero attività e passività che non comportano il diritto ad incassare o l'obbligo di pagare importi di denaro in valuta determinati o determinabili (immobilizzazioni materiali e immateriali, partecipazioni, rimanenze, risconti).

Le poste monetarie in valuta sono convertite in bilancio al **tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio**, e i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico dell'esercizio nella voce C17-bis "*utili e perdite su cambi*", e rappresentano **utile o perdite su cambi non realizzati**.

L'OIC 26 precisa che, sotto il profilo procedurale, in sede di redazione del bilancio si applica prima l'ordinario **criterio valutativo della posta espressa in valuta** previsto dal principio contabile di riferimento e poi si effettua la **conversione in euro** del risultato ottenuto.

Ciò significa, ad esempio, che ai crediti espressi in valuta estera si applica **prima il criterio valutativo previsto dall'OIC 15 "Crediti"** (minore tra **costo ammortizzato** e **presumibile valore di realizzo**) e poi il relativo risultato determinato in valuta è convertito al cambio di fine esercizio.

In sede di bilancio è inoltre necessario indicare separatamente la **componente valutativa**, che è iscritta nella pertinente voce di conto economico, da quella **di conversione**, che va imputa a conto economico nella voce C17-*bis*.

Alla luce del fatto che l'adeguamento al tasso di cambio alla data di chiusura dell'esercizio delle poste in valuta monetarie genera **utili o perdite su cambi non realizzati**, per evitare la distribuzione di utili non realizzati, il primo comma dell'[articolo 2426, n. 8-bis, cod. civ.](#) stabilisce che, una volta convertite le attività e le passività in valuta, *"l'eventuale utile netto è accantonato in apposita **riserva non distribuibile fino al realizzo**"*.

Tale disciplina si applica all'**utile netto** (saldo positivo tra utili e perdite non ancora realizzati) derivante dalla conversione di attività e passività monetarie in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio: esso concorre alla formazione del risultato d'esercizio per poi essere accantonato, **in sede di destinazione dell'utile d'esercizio**, in un'apposita riserva non distribuibile denominata **"Riserva utili su cambi"**.

Se il risultato netto dell'esercizio è inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo iscritto nella riserva **non distribuibile** è pari al risultato economico dell'esercizio: la quota di utile su cambi eccedente l'utile **non può pertanto essere accantonata**.

Dal punto di vista fiscale la valutazione delle poste in valuta estera a fine esercizio non assume alcuna rilevanza: rilevano **solo gli utili e le perdite realizzati** e non quelli derivanti dalla valutazione alla data di chiusura del bilancio, ai sensi dell'[articolo 110, comma 3, Tuir](#), che **non sono pertanto rispettivamente imponibili e deducibili**.

Di qui la necessità di effettuare **variazioni in aumento** (per le perdite non deducibili) o in diminuzione (per gli utili non imponibili) in sede di dichiarazione dei redditi, variazioni che generano delle  **differenze temporanee** tra risultato d'esercizio e reddito imponibile che comportano la necessità di rilevare la **fiscalità differita**, attiva o passiva, in sede di determinazione del carico fiscale a bilancio.

Convegno di aggiornamento

**UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI**

Scopri le sedi in programmazione >